Papers di DIRITTO EUROPEO

www.papersdidirittoeuropeo.eu
ISSN 2038-0461

2025
numero speciale

Papers di diritto europeo

www.papersdidirittoeuropeo.eu

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Caterina Baruffi (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bergamo).

COMITATO DI DIREZIONE

Francesco Bestagno (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Giudice del Tribunale dell'Unione europea); **Andrea Biondi** (Avvocato generale alla Corte di giustizia; Professor of European Law e Director of the Centre of European Law, King's College London); **Fausto Pocar** (Professore emerito, Università di Milano); **Lucia Serena Rossi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna).

COMITATO SCIENTIFICO

Adelina Adinolfi (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Firenze); **Elisabetta Bani** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Bergamo); **Matteo Borzaga** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Trento); **Susanna Cafaro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università del Salento); **Laura Calafà** (Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona); **Javier Carrascosa González** (Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universidad de Murcia); **Luigi Daniele** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Angela Di Stasi** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Salerno); **Davide Diverio** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano); **Franco Ferrari** (Professor of Law e Director of the Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law, New York University); **Costanza Honorati** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano-Bicocca); **Paola Mori** (Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro); **Matteo Ortino** (Associato di Diritto dell'economia, Università di Verona); **Carmela Panella** (Ordinario f.r. di Diritto internazionale, Università di Messina); **Lorenzo Schiano di Pepe** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Alessandra Silveira** (Profesora Asociada e Diretora do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, Universidade do Minho); **Eleanor Spaventa** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Bocconi" di Milano); **Stefano Troiano** (Ordinario di Diritto privato, Università di Verona); **Michele Vellano** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino).
Segretario: **Caterina Fratea** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona).

COMITATO DEI REVISORI

Stefano Amadeo (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Trieste); **Bruno Barel** (Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova); **Silvia Borelli** (Associato di Diritto del lavoro, Università di Ferrara); **Laura Carpaneto** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova); **Marina Castellaneta** (Ordinario di Diritto internazionale, Università di Bari "Aldo Moro"); **Federico Casolari** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, **"**Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Gianluca Contaldi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Macerata); **Matteo De Poli** (Ordinario di Diritto dell'economia, Università di Padova); **Giacomo di Federico** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Fabio Ferraro** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Napoli "Federico II"); **Daniele Gallo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, LUISS Guido Carli); **Pietro Manzini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Silvia Marino** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Emanuela Pistoia** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo); **Francesca Ragno** (Ordinario di Diritto internazionale, "Alma Mater Studiorum" Università di Bologna); **Carola Ricci** (Associato di Diritto internazionale, Università di Pavia); **Giulia Rossolillo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Pavia); **Vincenzo Salvatore** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università dell'Insubria); **Andrea Santini** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); **Cristina Schepisi** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma "Tor Vergata"); **Martin Schmidt-Kessel** (Lehrstuhl für Deutsches und Europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung, Universität Bayreuth); **Chiara Enrica Tuo** (Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova).

COMITATO EDITORIALE

Diletta Danieli (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona); **Simone Marinai** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa); **Teresa Maria Moschetta** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tre); **Rossana Palladino** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno); **Cinzia Peraro** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bergamo); **Federica Persano** (Ricercatore di Diritto internazionale, Università di Bergamo); **Angela Maria Romito** (Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"); **Sandra Winkler** (Straordinario di Diritto della famiglia, Università di Rijeka).

Responsabile di redazione: **Isolde Quadranti** (Documentalista, Centro di documentazione europea, Università di Verona).

I contributi sono sottoposti ad un procedimento di revisione tra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).
Non sono sottoposti a referaggio esclusivamente i contributi di professori emeriti, di professori ordinari in quiescenza e di giudici di giurisdizioni superiori e internazionali.

Papers di diritto europeo
ISSN 2038-0461
Registrazione al Tribunale di Verona n. 1875 del 22 luglio 2010

Papers di diritto europeo
www.papersdidirittoeuropeo.eu

2025, numero speciale

INDICE

Maria Grazia Ortoleva
I riflessi dell'effetto diretto del divieto di sanzioni sproporzionate in ambito IVA 1

Maria Elena De Maestri
La progressiva affermazione del principio di cooperazione internazionale nelle attività spaziali europee 29

Approfondimenti del Master in Diritto ed Economia degli scambi internazionali (accreditato dalla Commissione europea come High-Quality Customs-Specific Study Programme)

Federica Braccagni
*L'*export *del vino italiano verso la Cina: la complessità degli aspetti doganali e le nuove sfide commerciali tra dazi, barriere tecniche e strumenti giuridici* 69

L'*export* del vino italiano verso la Cina: la complessità degli aspetti doganali e le nuove sfide commerciali tra dazi, barriere tecniche e strumenti giuridici

Federica Braccagni*

SOMMARIO 1. Il commercio agroalimentare. – 2. Le relazioni commerciali tra Italia, Unione europea e Cina. – 3. Barriere tariffarie e non tariffarie: qualificazione giuridica e quadro normativo. – 4. Le restrizioni e gli ostacoli di accesso al mercato cinese. – 5. Requisiti tecnici, doganali e sanitari per l'importazione di vino in Cina. – 5.1 *Segue*. Etichettatura e conformità alla normativa. – 6. Strumenti giuridici europei a tutela dell'*export* agroalimentare. – 6.1 *Segue*. Difesa commerciale tra dazi *antidumping* e misure compensative. – 7. L'attualità geopolitica e il nuovo scenario dell'*export* vinicolo: gli effetti dei dazi statunitensi e la risposta cinese. – 8. Conclusioni: verso una *governance* giuridica dell'*export* vinicolo europeo.

1. Il commercio agroalimentare.

Negli ultimi decenni il commercio internazionale ha subito un forte mutamento, dato anche dalla sempre più crescente integrazione dei mercati, condizionati dalla globalizzazione[1]. L'attività di *import-export* è ormai all'ordine del giorno e il rapporto tra le aziende di diversi Stati sta diventando una routine. Il commercio internazionale si sta quindi sviluppando sempre di più, abbattendo di anno in anno le barriere commerciali tra i Paesi più remoti[2].

L'internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari europei costituisce in particolare uno dei temi centrali del diritto del commercio internazionale e del diritto dell'Unione europea. In tale contesto, l'*export* del vino italiano verso la Repubblica Popolare Cinese si presenta come un caso paradigmatico per comprendere la complessità dei rapporti tra liberalizzazione commerciale, barriere tecniche e strumenti di tutela giuridica multilivello. La globalizzazione dei mercati agroalimentari si accompagna infatti ad un crescente intreccio tra regole economiche, tecniche e giuridiche[3]. Le

---

* Laureata presso l'Università degli Studi di Verona. Il presente lavoro è il risultato della partecipazione al Master in Diritto ed economia degli scambi internazionali accreditato dalla Commissione europea come *high-quality customs-specific study programme* (EU Reference Training Programmes for Academic Customs Education).

[1] B. ZELLER, *The Development of Uniform Laws – A Historical Perspective*, in *Pace International Law Review*, 2002, pp. 163-177.

[2] R. BALDWIN, *The Great Convergence Information Technology and the New Globalization*, Harvard, 2016, pp. 1-16.

[3] Enciclopedia Treccani, voci: «Commercio internazionale» e «Globalizzazione economica», Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, consultazione 2024.

esportazioni agroalimentari non si limitano più ad un semplice scambio di beni, ma riflettono l'interazione tra politiche di apertura, standard di sicurezza alimentare e strumenti di tutela normativa. In tale prospettiva, il caso del vino italiano in Cina evidenzia la necessità di un equilibrio tra liberalizzazione commerciale e protezione regolatoria, in linea con i principi di proporzionalità e di trasparenza sanciti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Negli ultimi anni, la Cina ha assunto un ruolo di primo piano negli scambi globali di prodotti agroalimentari, imponendosi come il principale mercato di destinazione asiatico per l'Italia[4]. Secondo i dati ISTAT pubblicati ad aprile 2025, il valore delle esportazioni italiane verso la Cina ha raggiunto i 17,1 miliardi di euro, con una crescita significativa del comparto vitivinicolo, che da solo supera i 120 milioni di euro annui[5]. Tuttavia, l'ingresso e la permanenza sul mercato cinese restano condizionati da un insieme di vincoli tariffari, barriere tecniche, controlli amministrativi e discrezionalità applicativa[6] che incidono sull'effettiva accessibilità del mercato[7]. Tali ostacoli derivano non solo da fattori economici, ma anche da differenze normative e istituzionali che influenzano la regolazione del commercio agroalimentare globale[8].

L'oggetto del presente lavoro è verificare l'esistenza, la natura e la portata delle barriere tariffarie e non tariffarie che gravano sull'*export* del vino italiano verso la Cina, con l'obiettivo di comprendere come tali ostacoli si inseriscano nel quadro normativo multilaterale[9] e nel sistema di difesa commerciale dell'Unione europea. La ricerca intende inoltre chiarire la distinzione giuridica tra barriere tariffarie (dazi doganali, imposte sul valore aggiunto, accise) e barriere non tariffarie, intese come misure di natura tecnica, sanitaria o amministrativa[10] che, pur non costituendo formalmente restrizioni quantitative, producono effetti equivalenti sul piano economico e giuridico[11].

Dal punto di vista metodologico, il contributo adotta un approccio di tipo giuridico-ricostruttivo e comparato, fondato sull'esame delle fonti normative internazionali e dell'Unione europea, nonché delle prassi doganali e regolamentari cinesi. Particolare attenzione è riservata all'analisi dei principali strumenti di tutela messi a disposizione dal diritto dell'Unione, tra cui l'Accordo bilaterale UE-Cina sulle indicazioni geografiche

---

[4] ISTAT, *Commercio estero Italia-Cina – Report 2024*, pubblicato ad aprile 2025, reperibile *online*.

[5] *Ibidem*.

[6] World Trade Organization (WTO), *Glossary of trade terms: Tariffs*, 2023, reperibile *online*.

[7] Enciclopedia Treccani, voce: «Protezionismo», Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, consultazione 2025.

[8] F. MARRELLA, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, Padova, 2023, III ed., pp. 188-197.

[9] World Trade Organization (WTO), *Understanding the WTO*, 5th ed., Geneva, 2022, reperibile *online*; v. anche l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del 15 aprile 1994, reperibile *online*.

[10] F. MARRELLA, *Manuale*, cit., pp. 198-203.

[11] Enciclopedia Treccani, voci: «Barriera commerciale non tariffaria» e «Barriera tariffaria», Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, consultazione 2024.

(2021)[12], i regolamenti in materia di difesa commerciale (regolamenti UE 2016/1036[13] e 2016/1037[14]), e la recente direttiva (UE) 2024/1760 sulla *due diligence* aziendale sostenibile[15].

L'indagine si propone di esplorare in che modo il diritto dell'Unione europea possa contribuire a mitigare o neutralizzare gli effetti delle barriere tariffarie e non tariffarie imposte dalla Cina sui vini italiani. L'obiettivo è quello di comprendere come gli strumenti giuridici e le politiche dell'UE possano garantire un equilibrio tra l'apertura commerciale e la necessaria tutela della qualità dei prodotti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione sanciti dal diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)[16] e dell'Unione europea stessa.

2. Le relazioni commerciali tra Italia, Unione europea e Cina.

Negli ultimi anni l'Europa ha rappresentato per la Cina un importante partner per gli scambi internazionali. In particolare, anche a seguito della pandemia di Covid-19, le esportazioni europee verso la Repubblica Popolare Cinese sono cresciute in maniera consistente, così come le importazioni[17]. D'altro lato, le importazioni in USA sono diminuite di molto anche se la bilancia commerciale è rimasta positiva[18]. L'economia cinese ha quindi retto meglio di quelle europee e americane alla crisi pandemica[19].

Per il Consiglio Europeo, le relazioni che intercorrono tra Unione europea e Cina devono proseguire in maniera costruttiva e stabile. È fondamentale che la Cina resti un partner commerciale dell'Unione europea, ma ci sono alcune aree del Paese asiatico in cui il commercio e gli investimenti risultano essere rischiosi per quanto riguarda la sicurezza europea. Per questo motivo è importante controllare le esportazioni e gli investimenti in uscita attraverso tecnologie avanzate.

---

[12] Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica Popolare Cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione.

[13] Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (rifusione).

[14] Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea.

[15] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

[16] World Trade Organization (WTO), *Understanding the WTO*, cit.; v. anche l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del 15 aprile 1994, cit.

[17] A. TOOZE, *Shutdown: How Covid Shook the World's Economy*, New York, 2021, pp. 191-255.

[18] G. GEREFFI, *What Does the COVID-19 Pandemic Teach Us about Global Value Chains? The case of Medical Supplies*, in *Journal of International Business Policy*, 2020, n. 3, pp. 287-301.

[19] A. TOOZE, *Shutdown*, cit., pp. 191-255.

In questo quadro, l'Italia occupa una posizione peculiare. Le relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese hanno avuto inizio il 6 novembre 1970, quando i rappresentanti dei rispettivi Paesi hanno firmato a Parigi il comunicato congiunto. La storia delle relazioni commerciali tra i due Stati ha tuttavia origini antichissime: vanta infatti un primato unico tra i Paesi occidentali, in quanto «fin dall'epoca degli antichi Romani gli abitanti della penisola italiana hanno avuto, direttamente o indirettamente, rapporti prima commerciali e poi, nel corso dei secoli, politici, religiosi e culturali con gli abitanti dell'Asia orientale»[20].

L'Italia e la Cina mantengono quindi da sempre buoni rapporti nel settore dell'economia e del commercio. Secondo i dati diffusi dal MOFCOM (Ministero del Commercio della Repubblica Popolare Cinese), tra il 1979 ed il 2003 sono stati sviluppati 2136 progetti dalle imprese italiane in Cina, corrispondenti ad un valore contrattuale totale di circa 4 miliardi di dollari[21]. Nel rapporto economico tra i due Stati va riconosciuta agli scambi tecnologici una posizione rilevante.

Il rapporto tra i due Paesi è stato ulteriormente rafforzato il 23 marzo 2019 con la firma di tre Memorandum d'intesa sul Commercio Elettronico, Startup e sulla *Belt and Road Initiative* (BRI), una collaborazione nell'ambito della «Via della Seta Economica» e dell'iniziativa per una «Via della Seta Marittima del ventunesimo secolo». Tramite questo accordo si ha intenzione di riequilibrare la bilancia commerciale attraverso un maggior accesso al mercato cinese per i beni del *Made in Italy*, dall'agroalimentare al lusso, nonché di eliminare o per lo meno ridurre le barriere esistenti al mercato cinese.

Tuttavia, l'Italia ha ufficialmente concluso la propria partecipazione alla BRI nel dicembre 2023, a seguito di un riesame strategico promosso dal Governo italiano e sostenuto dalla Commissione europea[22]. Nonostante tale decisione, il partenariato commerciale tra Roma e Pechino è rimasto attivo, ma con un approccio più selettivo e prudente. Il Consiglio dell'Unione europea, in linea con il documento strategico del 2021 sulla Cina come «partner, concorrente economico e rivale sistemico»[23], ha invitato gli Stati membri a monitorare con maggiore attenzione le implicazioni di sicurezza, sostenibilità e rispetto dei diritti umani legate agli investimenti cinesi. Questo orientamento ha inciso anche sulle politiche italiane in materia di *export*, portando a una

[20] M.F. PINI, *Italia e Cina. 60 anni tra passato e futuro*, Roma, 2011, pp. 15-30.

[21] Ministero del Commercio della Cina: l'ente governativo cinese ha raccolto e diffuso dati sullo sviluppo dei progetti e degli scambi commerciali tra le imprese italiane e la Cina. Le cifre citate si riflettono nelle attività di espansione delle imprese italiane in territorio cinese durante un periodo cruciale di apertura economica della Cina.

[22] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Nota sul recesso dell'Italia dal Memorandum sulla *Belt and Road Initiative*, 6 dicembre 2023.

[23] Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, *UE-Cina – Una prospettiva strategica*, JOIN (2019) 5 final del 12 marzo 2019, aggiornato da Consiglio dell'UE, Orientamenti per una politica commerciale europea nei confronti della Cina, marzo 2021.

maggiore vigilanza su tecnologie strategiche, infrastrutture critiche e interscambio agroalimentare.

Secondo l'indagine svolta dall'Ambasciata di Pechino, i rapporti commerciali tra Italia e Cina si fondano su un interscambio annuo che ha raggiunto i 73,9 miliardi di euro nel 2022, con esportazioni italiane in Cina che hanno raggiunto il valore record di 16,4 miliardi di euro e importazioni pari a 57,5 miliardi di euro[24]. Nel 2023 la Cina si è confermata ancora una volta tra i principali Paesi dell'*export* dall'Italia, tra le prime dieci destinazioni a livello globale, primo mercato in Asia e secondo tra i Paesi extra-europei, dopo gli Stati Uniti. Come precedentemente anticipato, secondo i dati ISTAT l'interscambio tra Italia e Cina ha raggiunto i 74,5 miliardi di euro nel 2024, con esportazioni italiane pari a 17,1 miliardi e importazioni per 57,4 miliardi[25]. La Cina si è confermata così il primo mercato asiatico per l'Italia, davanti a Giappone, Corea del Sud e India. Le esportazioni italiane, pur con variazioni settoriali, hanno registrato una tenuta significativa nei comparti del lusso, della meccanica e dell'agroalimentare, con una crescita significativa del comparto vitivinicolo[26], che ha beneficiato dell'Accordo bilaterale UE-Cina sulle indicazioni geografiche, entrato in vigore il 1° marzo 2021[27].

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, le relazioni commerciali UE-Cina si fondano ancora sulla clausola della nazione più favorita (*Most Favourite Nation* – MFN) prevista dall'art. I del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT, 1994)[28], in quanto non esiste un accordo di libero scambio tra le due parti. Ne consegue che i prodotti europei, inclusi i vini italiani, non beneficiano di preferenze tariffarie specifiche e sono soggetti all'ordinario regime MFN cinese.

La mancanza di un accordo di liberalizzazione bilaterale rappresenta dunque una criticità strutturale. In assenza di riduzioni tariffarie concordate, l'esportazione di vino verso la Cina subisce l'applicazione combinata di dazi, IVA e imposte di consumo che possono superare complessivamente il 40% del valore CIF (*Cost, Insurance and Freight*) del prodotto. Ciò compromette la competitività delle imprese italiane rispetto a concorrenti provenienti da Paesi con accordi bilaterali attivi.

A tale scenario si aggiungono le barriere non tariffarie, che assumono crescente rilievo nei rapporti commerciali tra UE e Cina. Queste includono norme sanitarie e fitosanitarie, regolamenti sull'etichettatura, obblighi di registrazione doganale e pratiche amministrative caratterizzate da ampia discrezionalità.

Nel contesto del diritto dell'Unione, tali criticità vengono affrontate mediante il ricorso agli strumenti di difesa commerciale (artt. VII e VIII dei regolamenti UE

[24] Ambasciata d'Italia a Pechino, Diplomazia economica Italia-Cina, 2023, reperibile *online*.
[25] ISTAT, Commercio estero Italia-Cina – Report 2024, cit.
[26] *Ibidem*.
[27] Decisione (UE) 2020/1832, cit.
[28] *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, reperibile *online*.

2016/1036[29] e 2016/1037[30]), alle procedure di composizione delle controversie in sede OMC[31] e, più recentemente, al regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il *Trade Enforcement Regulation*, volto a garantire una risposta autonoma dell'Unione in caso di inadempienza di partner commerciali[32].

La cooperazione economica e giuridica tra Italia, Unione europea e Cina si colloca dunque in un equilibrio dinamico tra apertura commerciale e tutela degli interessi strategici. Per il settore vitivinicolo italiano, ciò significa confrontarsi con una cornice normativa multilivello che, se da un lato offre strumenti di protezione, dall'altro impone un continuo adeguamento tecnico e documentale alle prescrizioni cinesi, pena l'impossibilità di accesso al mercato.

3. Barriere tariffarie e non tariffarie: qualificazione giuridica e quadro normativo.

Nel diritto del commercio internazionale, la distinzione tra barriere tariffarie e non tariffarie rappresenta un elemento fondamentale per comprendere i meccanismi attraverso i quali gli Stati possono, legittimamente o meno, limitare l'accesso al proprio mercato. Tale distinzione trova il suo fondamento normativo nel *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) del 1994 che, agli artt. II e XI, vieta l'imposizione di restrizioni quantitative e disciplina le modalità di applicazione dei dazi doganali.

Le barriere tariffarie consistono in imposte applicate alle merci importate, generalmente espresse in percentuale sul valore doganale del bene (*ad valorem*), o come importi fissi per unità di misura (*specific duties*)[33]. La loro legittimità è riconosciuta dal GATT, purché non superino i limiti consolidati nei *schedules of concession* e depositati da ciascun membro presso l'OMC. Tuttavia, quando la somma di dazio, imposta sul valore aggiunto e accisa genera un aggravio fiscale sproporzionato, può configurarsi una violazione del principio di non discriminazione sancito dagli artt. I (clausola della nazione più favorita) e III (trattamento nazionale) del GATT.

Nel caso del vino italiano esportato verso la Cina, le principali barriere tariffarie derivano da: imposta sul valore aggiunto (IVA o VAT) pari al 13%; imposta di consumo (*excise tax*) del 10% applicata ai prodotti alcolici[34]; dazio doganale MFN compreso tra il

[29] Regolamento (UE) 2016/1036, cit.

[30] Regolamento (UE) 2016/1037, cit.

[31] World Trade Organization (WTO), *Understanding the WTO*, cit.; v. anche l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del 15 aprile 1994, cit.

[32] Regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 654/2014 relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali.

[33] World Trade Organization (WTO), *Glossary of trade terms: Tariffs*, cit.

[34] GACC, *Customs Tariff Schedule of Import and Export Commodities of the People's Republic of China*, 2024 ed., reperibile *online*.

14% e il 20% per i vini imbottigliati e fino al 30% per i vini sfusi, in base alla classificazione HS (*Harmonized System*).

La combinazione di tali imposte può comportare un aggravio fiscale complessivo superiore al 40% sul valore CIF della merce, incidendo notevolmente sulla competitività dei vini italiani rispetto ai concorrenti che possono beneficiare di accordi bilaterali più favorevoli con la Cina.

A differenza delle barriere tariffarie, le barriere non tariffarie comprendono un insieme eterogeneo di misure che, pur non configurandosi come dazi o imposte, hanno l'effetto di ostacolare o rendere più onerosa l'importazione[35]. Si tratta di strumenti normativi, tecnici o amministrativi che incidono sulla fase di accesso al mercato, quali: regolamenti tecnici e standard di prodotto; norme sanitarie e fitosanitarie; controlli di conformità e certificazioni obbligatorie; requisiti di etichettatura e tracciabilità; procedure doganali complesse o discrezionali; restrizioni agli investimenti esteri o licenze di importazione.

Il quadro giuridico internazionale in materia è definito da due accordi fondamentali adottati nel 1994: l'*Agreement on Technical Barriers to Trade* (che disciplina le norme tecniche e le procedure di valutazione della conformità, imponendo agli Stati l'obbligo di non introdurre regolamenti più restrittivi del necessario per il raggiungimento di un obiettivo legittimo) [36] e l'*Agreement on the Application of Sanitary and Phitosanitary measures* (che consente agli Stati di adottare misure a tutela della salute umana, animale o vegetale, purché basate su criteri scientifici e non discriminatori)[37].

Nel caso cinese, tali strumenti sono spesso applicati con modalità che, pur formalmente conformi ai principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, si traducono in un'applicazione selettiva o discrezionale[38], configurando così barriere di fatto[39]. L'esempio più emblematico riguarda l'obbligo di registrazione preventiva di tutti gli esportatori di prodotti alimentari stranieri nel sistema CIFER (Sistema di Gestione

[35] World Trade Organization (WTO), *Glossary of trade terms: Tariffs*, cit.

[36] World Trade Organization (WTO), *Agreement on Technical Barriers to Trade. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Annex 1A, 1994, reperibile *online*.

[37] World Trade Organization (WTO), *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*. *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, Annex 1A, 1994, reperibile *online*.

[38] D. KÖSTNER, N. NONN, *The 2020 Chinese export control law: a new compliance nightmare on the foreign trade law horizon?*, in *China-EU Law Journal*, 2021, reperibile *online*.

[39] National People's Congress of the People's Republic of China, *Export Control Law of the People's Republic of China* (中华人民共和国出口管制法), *Gazette of the Standing Committee of the National People's Congress*, 2020, reperibile *online*.

dell'Accesso al Mercato delle Importazioni Alimentari), introdotto dal *General Administration of Customs of China* (GACC) con le disposizioni n. 248[40] e 249[41] del 2022.

In dottrina, la distinzione tra barriere tariffarie e non tariffarie assume rilievo non solo economico, ma anche giuridico-sistematico: mentre le prime sono espressione della sovranità fiscale dello Stato e quindi di natura legittima, le seconde, quando non proporzionate o discriminatorie, possono costituire violazioni degli obblighi internazionali[42].

In conclusione, nel contesto dell'*export* del vino italiano verso la Cina, la distinzione tra barriere tariffarie e non tariffarie non è meramente teorica, ma ha un impatto diretto sulla qualificazione giuridica delle condotte statali e sulla possibilità di attivare, da parte dell'Unione europea o dei singoli Stati membri, strumenti di tutela e di difesa commerciale in sede OMC o nel quadro della politica commerciale comune.

4. Le restrizioni e gli ostacoli di accesso al mercato cinese.

L'accesso al mercato cinese da parte di imprese straniere, incluse quelle operanti nel settore vitivinicolo, è subordinato a un complesso insieme di norme e procedure che incidono non solo sulla fase doganale, ma anche sul momento precedente all'investimento e alla registrazione commerciale. Tali misure, pur non qualificandosi formalmente come barriere tariffarie, assumono una chiara valenza giuridica limitativa, configurandosi come strumenti di controllo amministrativo sull'ingresso di operatori esteri in determinati comparti economici.

Il principale riferimento normativo è rappresentato dal *Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries*[43], che permette alle aziende di verificare che il proprio progetto di investimento non ricada tra i settori che mettono in pericolo la sicurezza nazionale, pregiudicano l'interesse pubblico, causano inquinamento, danneggiano le risorse naturali, utilizzano terreni per fini non agricoli o rappresentano una minaccia per le installazioni militari[44]. Tra i settori proibiti, nei quali per le imprese straniere non è possibile operare, troviamo: coltivazione delle specie rare cinesi; produzione e sviluppo di sementi geneticamente modificate; produzione di tè verde utilizzando processi tradizionali cinesi; medicina tradizionale cinese; fabbricazione di armi e munizioni;

[40] General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), *Overseas Facilities Registration Regulation — Decree 248* (Regulation on the Registration and Administration of Overseas Producers of Imported Food), entrata in vigore 1° gennaio 2022.

[41] General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), *Measures of the People's Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety — Decree 249*, entrata in vigore 1° gennaio 2022.

[42] *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, 1944, cit.

[43] National Development and Reform Commission & Ministry of Commerce of the People's Republic of China, *Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended 2011) – Decree 22.*

[44] ICE Agenzia – Ufficio di Pechino, *Scheda Paese: Cina*, Pechino, ITA Italian Trade Agency, 2019.

costruzione e gestione di centrali elettriche a carbone tradizionali; servizi di corriere espresso nazionale; produzione, pubblicazione o importazione di libri, giornali e periodici; canali radiofonici e televisivi; produzione cinematografica; sviluppi e applicazioni di ricerca scientifica in campo di cellule staminali; istituti di scuola dell'obbligo e formazione speciale come scuole militari e di polizia[45].

La *ratio* dichiarata di tale classificazione è la tutela della sicurezza nazionale, dell'ambiente e dell'interesse pubblico. Tuttavia, l'applicazione concreta di queste disposizioni produce effetti che, sul piano giuridico internazionale, possono essere ricondotti al concetto di barriera non tariffaria di tipo regolamentare, in quanto condizionano l'accesso al mercato in modo selettivo e discrezionale[46]. Nel settore agroalimentare e vitivinicolo, alcune restrizioni risultano particolarmente rilevanti.

Pur non vietando esplicitamente la produzione o la commercializzazione del vino da parte di imprese straniere, tali preclusioni possono incidere indirettamente sull'attività delle aziende esportatrici italiane, in particolare quando esse intendano stabilire joint venture, magazzini doganali o centri di distribuzione sul territorio cinese.

L'obbligo di consultazione preventiva del Catalogo[47] costituisce, pertanto, una condizione di accesso giuridico-amministrativa, la cui violazione può comportare il diniego di registrazione dell'investimento o la revoca delle licenze operative da parte delle autorità doganali e commerciali. Questo regime di autorizzazione preventiva si differenzia dal modello europeo di libertà d'impresa e circolazione dei capitali, generando un asimmetrico trattamento che l'Unione europea ha più volte segnalato come potenzialmente incompatibile con i principi di trasparenza e prevedibilità sanciti dagli artt. X e XI del GATT[48].

L'elemento problematico maggiore risiede nella discrezionalità amministrativa riconosciuta alle autorità locali cinesi. Anche laddove un settore non rientri formalmente tra quelli proibiti, la concessione di licenze e autorizzazioni può essere subordinata a condizioni variabili, come il coinvolgimento di partner locali o la localizzazione di parte della produzione sul territorio nazionale. Tali prassi, pur giustificate dal diritto cinese in nome della sicurezza alimentare e del controllo sulla filiera, possono integrare una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. XI del GATT, che vieta l'imposizione di requisiti di contenuto locale[49].

L'Unione europea ha affrontato più volte tali questioni nel quadro del *EU-China Investment Agreement* (CAI), i cui negoziati sono stati sospesi nel 2021 a causa delle

---

[45] National Development and Reform Commission & Ministry of Commerce of the People's Republic of China. (2011, October 24), *Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended 2011) – Decree 22* cit.

[46] World Trade Organization (WTO), *Glossary of trade terms: Tariffs*, cit.

[47] ICE Agenzia – Ufficio di Pechino, *Scheda Paese: Cina*, cit.

[48] World Trade Organization (WTO), *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, 1944.

[49] *Ibidem*.

tensioni diplomatiche[50]. Il CAI avrebbe previsto, tra le altre misure, l'eliminazione di limiti settoriali all'investimento europeo e una maggiore trasparenza nelle procedure di licenza. In assenza di tale accordo, gli esportatori europei restano soggetti al diritto cinese interno, con scarsa possibilità di tutela diretta in caso di discriminazione[51].
Sotto il profilo giuridico-sistematico, il Catalogo[52] e le norme collegate rappresentano una barriera d'ingresso normativa e istituzionale, che precede e condiziona la fase doganale. Essa opera non tanto sull'importazione del bene, quanto sull'abilitazione del soggetto economico che intende esportarlo o distribuirlo. In questo senso, il regime cinese costituisce un modello ibrido tra regolazione degli investimenti e protezionismo indiretto, la cui compatibilità con il diritto del commercio internazionale rimane oggetto di costante monitoraggio da parte della Commissione europea e dell'OMC.

5. Requisiti tecnici, doganali e sanitari per l'importazione di vino in Cina.

L'esportazione di prodotti agroalimentari verso la Repubblica Popolare Cinese, e in particolare del vino, è sottoposta a un sistema multilivello di controlli tecnici e doganali che intreccia elementi di diritto amministrativo interno, norme sanitarie e regole di standardizzazione tecnica. Tale apparato, pur rispondendo formalmente alla finalità di tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, si configura spesso come una barriera non tariffaria di tipo tecnico, rilevante ai sensi dell'*Agreement on Technical Barriers to Trade*[53] e dell'*Agreement on the Application of Sanitary and Phitosanitary measures*[54], entrambi allegati all'Accordo OMC del 1994.

Dal 1° gennaio 2022, con l'entrata in vigore delle Disposizioni Amministrative n. 248[55] e 249[56] del GACC, tutte le imprese straniere che esportano alimenti devono essere registrate nel sistema ufficiale cinese[57].

Il codice CR (*Customs Registration Number*) è obbligatorio sia per l'esportatore che per l'importatore e deve comparire su ogni documento commerciale. Le aziende cinesi abilitate all'importazione devono possedere una licenza rilasciata dal Ministero del

[50] European Commission, *EU and China reach agreement in principle on investment*, press release, 30 December 2020, reperibile online.

[51] *Ibidem*.

[52] ICE Agenzia – Ufficio di Pechino, *Scheda Paese: Cina*, cit.

[53] World Trade Organization (WTO), *Agreement on Technical Barriers to Trade*, cit.

[54] World Trade Organization (WTO), *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, cit.

[55] General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), *Overseas Facilities Registration Regulation — Decree 248*, cit.

[56] General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), *Measures of the People's Republic of China for the Administration of Import and Export Food Safety — Decree 249*, cit.

[57] General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), *Overseas Facilities Registration Regulation — Decree 248*, cit.

Commercio e registrarsi presso il Sistema di Gestione dell'Accesso al Mercato delle Importazioni Alimentari (CIFER).

Ai fini della corretta importazione, la spedizione di vino deve inoltre essere accompagnata da una serie di documenti essenziali: contratto di vendita o conferma d'ordine; fattura commerciale; lista di carico (*packing list*); certificato di origine; certificato fitosanitario (se richiesto per gli imballaggi); campione dell'etichetta conforme alla normativa cinese; certificato di analisi rilasciato da un laboratorio accreditato[58]; dichiarazione doganale (via *China E-Port* o *Single Window*).

Ogni documento deve essere redatto in lingua inglese o cinese, e la coerenza delle informazioni tra i vari atti è oggetto di verifica da parte dell'autorità doganale. Errori formali, discrepanze nei codici HS o omissioni possono condurre al blocco della spedizione o alla richiesta di ulteriori chiarimenti.

5.1. *Segue*. Etichettatura e conformità alla normativa.

L'etichettatura del vino è disciplinata dalle *General Rules of Pre-packaged Food Labeling* del 2004. Esse stabiliscono che l'etichetta deve contenere il nome del vino, la tipologia, la regione di provenienza, la data di scadenza, le condizioni di conservazione e la gradazione alcolica.

L'etichetta deve essere in lingua cinese, affissa in modo visibile e indelebile sul prodotto. Prima dell'importazione, è consigliabile sottoporre l'etichetta a una pre-approvazione volontaria da parte del CIQ (*China Inspection and Quarantine*), per evitare contestazioni al momento dell'ingresso. IL CIQ insieme alla dogana cinese (GACC) effettuano infatti ispezioni sistematiche sulle spedizioni in arrivo. Le verifiche comprendono il controllo documentale, l'ispezione fisica del carico (in genere 4-6 bottiglie per spedizione) e l'analisi chimico-fisiche e microbiologiche, in particolare per la presenza di additivi non autorizzati, residui di pesticidi o metalli pesanti.

Nel 2025, la Cina ha ulteriormente rafforzato i controlli sulle importazioni agroalimentari nell'ambito del nuovo *National Food Safety Standard Formulation Plan*, introducendo nuove liste di sostanze ammesse e un sistema di alert rapido in caso di non conformità[59].

Da un punto di vista del diritto dell'Unione europea, la materia rientra nell'ambito della politica commerciale comune e della cooperazione regolatoria. L'assenza di un accordo specifico UE-Cina in tal senso determina quindi un'applicazione unilaterale delle regole cinesi.

---

[58] Regolamento doganale della Repubblica Popolare Cinese (artt. 6-8)., reperibile *online*.

[59] National Food Safety Administration of China, *2025 National Food Safety Standard Formulation Plan*, 25 July 2025, reperibile *online*.

In sintesi, i requisiti tecnici e sanitari imposti dalla Cina all'importazione di vino configurano un sistema di compliance asimmetrico, in cui la sovrapposizione tra esigenze legittime di sicurezza e finalità protezionistiche rende difficile tracciare il confine tra regolazione tecnica e restrizione commerciale. Da ciò deriva l'importanza degli strumenti giuridici europei di tutela, che saranno oggetto della sezione successiva.

6. Strumenti giuridici europei a tutela dell'*export* agroalimentare.

L'Unione europea dispone di un articolato sistema normativo volto a sostenere l'*export* dei prodotti agroalimentari (in particolare quelli a indicazione geografica protetta) nei mercati terzi, tra cui la Cina. Questo sistema si fonda su una combinazione di tutele giuridiche, misure di difesa commerciale, strumenti promozionali e standard di sostenibilità.

Tra gli strumenti più efficaci figura la protezione giuridica delle Indicazioni Geografiche (IG), volta a salvaguardare la reputazione e la qualità dei prodotti legati a un territorio. Il riferimento normativo principale è il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, «sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»[60], recentemente aggiornato dal regolamento (UE) 2024/1143, entrato in vigore il 16 marzo 2025[61].

Nel caso cinese, l'Accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche ha consentito l'inclusione di numerosi vini italiani tra i prodotti protetti[62]. Tale riconoscimento assicura protezione contro imitazioni, evocazioni indebite e usurpazioni anche in assenza di registrazione del marchio locale, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE. A livello giurisprudenziale, va ricordata la sentenza del 12 settembre 2019, che ha ribadito la centralità della protezione delle IG anche in assenza di un uso diretto del nome registrato, qualora vi sia evocazione indebita. Tale giurisprudenza rafforza il potere delle imprese europee di agire contro l'uso scorretto di denominazioni vincolate da tutela geografica[63].

Dal punto di vista giuridico, la protezione delle IG assume una funzione para-doganale: essa non incide sui dazi, ma rappresenta uno strumento di riequilibrio concorrenziale e di tutela dell'identità produttiva europea.

6.1. *Segue*. Difesa commerciale tra dazi *antidumping* e misure compensative.

[60] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

[61] Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2025, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

[62] Decisione (UE) 2020/1832, cit.

[63] Corte di giustizia, sentenza del 4 dicembre 2019, causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena*, EU:C:2019:1045.

Oltre alla tutela qualitativa, il diritto dell'Unione europea prevede strumenti volti a contrastare pratiche commerciali sleali, in attuazione dell'art. VI del *General Agreement on Tariffs and Trade*. I due atti principali in materia sono i regolamenti (UE) 2016/1036 e 2016/1037, che conferiscono alla Commissione europea il potere di introdurre dazi antidumping e misure compensative per ripristinare condizioni eque di concorrenza[64]. Nel settore agroalimentare tali misure sono raramente attivate, ma la loro presenza esercita una funzione deterrente, rafforzando la posizione negoziale dell'Unione in sede OMC e bilaterale.

Inoltre, dal 2024, l'Unione europea ha rafforzato l'integrazione tra commercio estero e sostenibilità ambientale/sociale. La direttiva sulla *due diligence* aziendale sostenibile[65] impone alle imprese europee obblighi di controllo e responsabilità lungo tutta la catena del valore. Tale normativa impatta direttamente l'*export* agroalimentare, richiedendo: formazione per importatori; tracciabilità delle forniture; verifica dei diritti dei lavoratori coinvolti; conformità ambientale nella logistica e negli imballaggi.

L'*export* verso Paesi terzi, come la Cina, dovrà quindi essere gestito anche in ottica ESG (*environmental, social, governance*), con adeguate clausole contrattuali e sistemi di verifica.

7. L'attualità geopolitica e il nuovo scenario dell'*export* vinicolo: gli effetti dei dazi statunitensi e la risposta cinese.

Nel 2025, l'*export* del vino italiano verso la Cina si inserisce in uno scenario geopolitico nuovamente turbolento, segnato dall'intensificarsi delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Con il ritorno di Donald Trump alla presidenza americana nel gennaio del 2025, il governo statunitense ha introdotto una nuova serie di dazi sui prodotti provenienti dalla Cina, per un ammontare complessivo superiore ai 100 miliardi di dollari. Questi dazi colpiscono settori chiave come l'elettronica, i veicoli elettrici e i prodotti agricoli trasformati[66]. Pur non coinvolgendo direttamente il settore vinicolo, tali misure stanno generando effetti indiretti su scala globale che influenzano anche il commercio agroalimentare europeo.

In risposta, la Cina ha messo in atto una strategia per riequilibrare i propri rapporti commerciali, concentrandosi sul rafforzamento delle relazioni con Paesi considerati «non ostili» e promuovendo un modello di importazione più selettivo. Tale approccio privilegia

[64] Regolamento (UE) 2016/1036, cit.; regolamento (UE) 2016/1037, cit.

[65] Direttiva (UE) 2024/1760, cit.

[66] Si veda CBS News, *Trump announces extra 100 % tariff on Chinese goods starting next month*, 12 October 2025, reperibile *online*.

nazioni terze che adottano politiche neutrali o cooperative[67]. In questa cornice, l'Italia ha un'opportunità teorica di posizionarsi come partner affidabile, dimostrando di gestire con attenzione la propria politica commerciale.

Nel comparto vitivinicolo, la Cina ha intensificato i controlli alle frontiere, incrementando la frequenza delle verifiche sia sulla conformità documentale che sulla sicurezza alimentare dei vini importati. Sebbene presentate come misure tecniche, queste pratiche potrebbero rappresentare una forma di ritorsione commerciale indiretta, mirata in particolare a Paesi occidentali vicini alle posizioni statunitensi o europee[68].

Parallelamente, a partire da maggio 2025, il MOFCOM ha implementato un sistema di licenze prioritarie per le importazioni agroalimentari ritenute strategiche. Questo sistema favorisce accordi con consorzi europei in grado di garantire tracciabilità ESG, origine certificata e un basso impatto ambientale[69]. Secondo una recente analisi del China *Wine Market Observatory* di maggio 2025, principali competitor europei come Francia, Spagna e Germania stanno accelerando le loro campagne di comunicazione mirata, sfruttando efficacemente i finanziamenti europei previsti dal regolamento UE n. 1144/2014[70]. Al contrario, le aziende italiane risultano ancora poco presenti in queste iniziative, mettendo a rischio la loro competitività sul mercato cinese.

L'Unione europea ha intensificato le misure di tutela commerciale e, qualora emergano evidenze di barriere occulte o trattamenti discriminatori ai danni delle indicazioni geografiche, può attivare i meccanismi di consultazione e risoluzione delle controversie previsti[71]. Potrebbe inoltre essere previsto un aggiornamento dell'Accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche, che potrebbe ampliare l'elenco delle denominazioni tutelate[72].

Sul fronte nazionale, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con ICE-Agenzia, ha avviato il programma «Vino in Cina 2025-2026». Questo progetto punta a promuovere in modo istituzionale i vini italiani nelle città cinesi

---

[67] China Ministry of Commerce (MOFCOM), *Guidelines on Resilient Supply Chains and Strategic Imports*, maggio 2025.

[68] European Union Chamber of Commerce in China, *Position Paper 2024/2025*, sezione «*Technical Trade Barriers and Retaliatory Risks*».

[69] MOFCOM Circular No. 10/2025, *Pilot License System for Strategic Agro-Food Imports*, in vigore dal 1° maggio 2025.

[70] Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.

[71] World Trade Organization (WTO), *Dispute Settlement Understanding* – DSU, artt. 3 e 4, reperibile *online*; regolamento (UE) 2021/167, cit.

[72] Accordo bilaterale UE-Cina sulle indicazioni geografiche, entrato in vigore nel marzo 2021. Secondo le informazioni diffuse dall'*EU SME Centre*, nel corso del 2025 erano in corso discussioni relative alla seconda fase dell'accordo e a un possibile ampliamento dell'elenco delle indicazioni geografiche protette, con il coinvolgimento della Commissione europea (DG AGRI): cfr. EU SME Centre, *Are EU Geographical Indications recognised in China?*, aggiornato a luglio 2025, reperibile *online* qui e qui.

emergenti come Chengdu, Hangzhou e Xi'an, considerate mercati ad alto potenziale di crescita nei prossimi tre anni.

8. Conclusioni: verso una *governance* giuridica dell'*export* vinicolo europeo.

L'analisi effettuata ha evidenziato come l'*export* del vino italiano verso la Cina si collochi all'incrocio tra diritto del commercio internazionale, politica commerciale comune e governance globale delle catene del valore agroalimentare. Il caso del settore vitivinicolo rappresenta un banco di prova emblematico per comprendere l'efficacia del sistema giuridico europeo nel conciliare l'apertura dei mercati con la tutela degli interessi strategici e identitari del *Made in Italy*.

Sul piano giuridico, la ricerca ha mostrato che le barriere tariffarie applicate dalla Repubblica Popolare Cinese, pur formalmente conformi al regime MFN del *General Agreement on Tariffs and Trade*, determinano un aggravio economico complessivo superiore al 40% del valore CIF, incidendo sulla competitività dei vini europei. Le barriere non tariffarie, invece — riconducibili ai regolamenti tecnici, alle norme sanitarie, alle procedure di etichettatura e ai meccanismi di registrazione — configurano misure di effetto equivalente ai sensi dell'art. XI GATT.

Tali strumenti, sebbene giustificati in nome della sicurezza alimentare o della tracciabilità, si traducono in una asimmetria regolatoria che pone le imprese italiane di fronte a costi amministrativi e incertezze giuridiche non trascurabili. In questo scenario, la distinzione classica tra barriera tariffaria e barriera tecnica si rivela insufficiente: le due dimensioni tendono oggi a sovrapporsi, dando luogo a un protezionismo normativo di nuova generazione, difficilmente censurabile con gli strumenti tradizionali dell'OMC.

L'Unione europea, consapevole di tale mutamento, ha progressivamente costruito un arsenale giuridico multilivello di tutela dell'*export* agroalimentare, basato su tre pilastri: la protezione delle indicazioni geografiche[73] come strumento di valorizzazione e difesa delle produzioni territoriali; le misure di difesa commerciale contro pratiche sleali e distorsive, previste dai Regolamenti (UE) 2016/1036 e 2016/1037[74]; la promozione e la diplomazia economica sostenibile, attraverso la direttiva (UE) 2024/2126 sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*[75].

Tuttavia, tali strumenti, per essere efficaci, devono essere coordinati in una prospettiva di governance giuridica integrata. Ciò implica non solo l'adozione di regole di reciprocità negli accordi bilaterali con la Cina, ma anche la creazione di piattaforme giuridiche comuni in materia di controlli, tracciabilità e tutela delle IG.

---

[73] Decisione (UE) 2020/1832, cit.
[74] Regolamento (UE) 2016/1036, cit..; regolamento (UE) 2016/1037, cit.
[75] Direttiva (UE) 2024/1760, cit.

Per l'Italia, la sfida consiste nel tradurre le norme europee in strategie operative di competitività giuridica, attraverso la formazione di competenze legali specialistiche nel settore agroalimentare, la digitalizzazione delle procedure doganali e l'adozione di strumenti contrattuali conformi al diritto internazionale. Il programma «Vino in Cina 2025–2026» rappresenta un esempio di tale sinergia tra diplomazia economica e compliance normativa.

Sul piano teorico, la ricerca suggerisce che il futuro del commercio agroalimentare europeo dipenderà dalla capacità dell'Unione di sviluppare un diritto della sostenibilità commerciale, capace di bilanciare apertura e protezione, liberalizzazione e responsabilità, competitività e tutela della qualità. La sfida non è più soltanto economica, ma giuridica: costruire un modello di globalizzazione regolata, in cui il diritto europeo continui a fungere da riferimento normativo per il commercio internazionale basato sul rispetto, sulla trasparenza e sulla dignità delle produzioni territoriali.

ABSTRACT: L'*export* del vino italiano verso la Repubblica Popolare Cinese rappresenta un banco di prova emblematico per valutare l'efficacia del commercio internazionale e della politica commerciale comune dell'Unione europea. L'obiettivo del presente studio è verificare l'esistenza, la natura e la portata delle barriere tariffarie e non tariffarie che condizionano l'accesso dei prodotti vitivinicoli italiani al mercato cinese, analizzando la loro compatibilità con i principi di non discriminazione e proporzionalità sanciti dal *General Agreement on Tariffs and Trade* e dagli accordi OMC sulle barriere tecniche e sulle misure sanitarie e fitosanitarie. La ricerca, condotta con metodo giuridico-comparato, approfondisce il quadro normativo cinese in materia di dazi, etichettatura e sicurezza alimentare, evidenziando come tali disposizioni, pur formalmente legittime, assumano spesso una funzione para-tariffaria. Parallelamente, lo studio esamina gli strumenti offerti dal diritto dell'Unione europea, valutandone l'efficacia in un contesto geopolitico segnato dal riemergere di tensioni tra Stati Uniti e Cina. L'indagine dimostra che il superamento delle barriere all'*export* richiede una governance giuridica integrata, capace di coniugare apertura dei mercati e tutela della qualità, trasparenza regolatoria e sostenibilità, rafforzando il ruolo dell'Unione europea come attore normativo globale nel commercio agroalimentare.

PAROLE CHIAVE: commercio internazionale; diritto del commercio internazionale; esportazione; regolamentazione dell'attività di *import/export*; barriere tariffarie.

The export of Italian wine to China: the complexity of customs aspects and new trade challenges, including duties, technical barriers, and legal instruments

ABSTRACT: The export of Italian wine to the People's Republic of China is an emblematic test case for assessing the effectiveness of international trade and the common commercial policy of the European Union. The objective of the present study is to verify the existence, nature and extent of tariff and non-tariff barriers that condition the access of Italian wine products to the Chinese market, analyzing their compatibility with the principles of non-discrimination and proportionality enshrined in the General Agreement on Tariffs and Trade and the WTO agreements on technical barriers and sanitary and phytosanitary measures.

The research, conducted with a legal-comparative method, delves into the Chinese regulatory framework on duties, labeling and food safety, highlighting how these provisions, although formally legitimate, often take on a para-tariff function. At the same time, the study examines the tools offered by European Union law, assessing their

effectiveness in a geopolitical context marked by the re-emergence of tensions between the United States and China.
The study demonstrates that overcoming barriers to exports requires integrated legal governance, capable of combining open markets and quality protection, regulatory transparency and sustainability, strengthening the role of the European Union as a global regulatory actor in agri-food trade.

KEYWORDS: international trade; international trade law; export; import/export activity regulation; tariff barriers; non-tariff barriers.